

COMUNE DI VILLANOVA MONTELEONE
Provincia di Sassari

REGOLAMENTO COMUNALE
DEL CIVICO MERCATO

Approvato con delibera C.C. N. 52 del 28/09/2012

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

(Definizione)

Il Comune di Villanova Monteleone gestisce, con diritto di privativa, il Mercato Civico per il commercio al dettaglio di prodotti appartenenti prevalentemente al settore merceologico alimentare, secondo le vigenti norme di legge e del presente Regolamento.

Il Mercato Civico è bene demaniale del Comune.

ART. 2

(Scopo del mercato)

Il Mercato viene gestito con lo scopo di assicurare alla Comunità un adeguato e costante servizio commerciale, con funzione di completamento rispetto al sistema distributivo, rappresentato dalle unità di vendita al dettaglio in sede fissa e su aree pubbliche.

ART. 3

(Suddivisione delle aree all'interno del mercato)

Il Mercato ha un'organizzazione distributiva delle merci distinte in due reparti (Piano terra con accesso dalla Via Sassari e piano seminterrato con accesso dalla Via Colombo) e per categorie merceologiche, distribuiti in box di dimensioni diverse, nel rispetto delle esigenze igieniche sanitarie.

Gli spazi di vendita esistenti sono complessivamente n. 10 (n. 6 al piano terra e 4 al piano seminterrato), distinti come da planimetria allegata.

La ripartizione merceologica degli spazi di vendita è la seguente:

Piano terra con accesso dalla Via Sassari:

- N. 1- punto vendita con cella frigo da utilizzare per carne;
- N. 2 – punto vendita senza cella frigo da utilizzare per carne e/o pesce;
- N. 3 – punto vendita con cella frigo da utilizzare per carne;
- N. 4 – punto vendita senza cella frigo da utilizzare per carne e/o pesce;
- N. 5 – punto vendita senza cella frigo da utilizzare per prodotti alimentari;
- N. 6 – punto vendita senza cella frigo da utilizzare per prodotti alimentari;

Piano seminterrato con accesso dalla Via Colombo:

- N. 7 – punto vendita con cella frigo da utilizzare per frutta e verdura, carne e/o pesce;
- N. 8 – punto vendita con cella frigo da utilizzare per frutta e verdura, carne e/o pesce;
- N. 9 – punto vendita senza cella frigo da utilizzare per prodotti alimentari;
- N. 10 – punto vendita senza cella frigo da utilizzare per prodotti alimentari.

ART. 4

(Comportamento)

All'interno del Civico Mercato deve essere tenuto un comportamento corretto da parte di tutti i soggetti ivi presenti.

Nel Civico Mercato sono vietati gli schiamazzi, le riunioni e ogni altra forma di disturbo che possano arrecare impedimento o pregiudizio alla regolare attività di compravendita.

E' vietato fumare.

E' vietata l'introduzione all'interno del Civico Mercato di animali vivi di qualunque tipo (cani, gatti, etc.).

E' vietata l'introduzione di veicoli di qualunque tipo.

ART. 5

(Pulizia del mercato)

I Concessionari, dopo la chiusura al pubblico, dovranno aver cura della pulizia del proprio spazio di vendita.

Fuori dall'orario di vendita, le merci dovranno essere accuratamente protette, a cura dei Concessionari dei box.

CAPO II AMMINISTRAZIONE

ART. 6

(Sorveglianza sanitaria)

Al servizio di vigilanza igienico-sanitaria nonché all'accertamento della commestibilità dei prodotti immessi nel mercato per le vendite, provvedono i competenti organi sanitari, dell'Azienda A.S.L. di competenza.

Il Veterinario addetto al servizio di vigilanza provvederà, personalmente e tutte le volte che lo riterrà opportuno effettuare, la vigilanza delle carni macellate introdotte nel Civico Mercato. Sarà, inoltre, compito del Veterinario d'ispezionare le celle frigorifere e comunque i luoghi di stazionamento utilizzati dai Concessionari per la conservazione delle derrate alimentari deperibili. Gli Agenti di Polizia Municipale provvederanno autonomamente a predisporre servizi di competenza per il rispetto delle Leggi e Regolamenti.

ART. 7

(Custodia del mercato)

L'apertura e la chiusura del mercato sarà disposta dai concessionari. Il Comune non assume responsabilità per le merci destinate alla vendita, giacenti nel Mercato fuori dell'orario di vendita. A tal fine ciascun Operatore dovrà rilasciare, all'atto della richiesta di concessione di uno spazio di vendita, una apposita dichiarazione liberatoria.

CAPO III SPAZI DI VENDITA

ART. 8

(Esercizi commerciali)

I box sono a tutti gli effetti considerati come esercizi di vendita e, perciò, soggetti all'osservanza delle norme relative al commercio al dettaglio. Gli spazi di vendita sono soggetti, inoltre, alle ispezioni e controlli di legge e a quelli che saranno ritenuti opportuni ai fini dell'applicazione del presente Regolamento.

ART. 9

(Utilizzo degli spazi di vendita)

E' fatto assoluto divieto ai Concessionari di aggiungere altre attrezzature, quali casse, cassette, cesti o altro, eccedenti le dimensioni dello spazio di vendita in concessione. I Titolari di box per la vendita di pesci, compresi i produttori diretti, dovranno essere attrezzati in maniera tale da non sporcare con liquami o altro gli spazi esterni al box assegnato. Qualora i Concessionari volessero modificare la disposizione del proprio spazio di vendita, devono chiedere, tassativamente, l'Autorizzazione Amministrativa. E' vietato installare impianti di qualsiasi natura (riscaldamento, ventilazione, condizionamento dell'aria, refrigerazione, illuminazione, pubblicità, telefono, audiovisivi, ecc.) senza la preventiva autorizzazione comunale.

ART. 10

(Manutenzioni ordinarie e straordinarie)

Ciascun box ha le caratteristiche tecniche e l'attrezzatura opportuna per la rivendita al dettaglio dei prodotti appartenenti prevalentemente al settore merceologico alimentare. Le manutenzioni ordinarie e le piccole riparazioni sono a carico del Concessionario, che dovrà eseguirle nel rispetto delle caratteristiche tecniche ed estetiche originarie. Gli eventuali interventi di carattere straordinario, dovranno essere eseguiti dal Comune, previa richiesta scritta del Concessionario.

ART. 11

(Illuminazione del mercato)

Il Comune provvede all'illuminazione generale del Mercato. E' vietato apportare agli impianti elettrici qualunque modifica di qualsiasi genere, senza l'autorizzazione scritta dall'Ufficio Competente. Gli impianti derivati se debitamente e preventivamente autorizzati dal Comune, devono essere fatti a cura e a spese degli Operatori concessionari.

CAPO IV CONCESSIONE DEI BOX

ART. 12

(Assegnazione degli spazi di vendita)

I box, entro i limiti delle disponibilità, sono assegnati su disposizione del Responsabile del Servizio Amministrativo, a chi, presentata la domanda, possiede i requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale. I Concessionari sono tenuti alla gestione diretta degli spazi di vendita loro assegnati, all'atto del rilascio della concessione l'interessato deve sottoscrivere, per accettazione, copia del presente Regolamento.

ART. 13

(Validità della domanda di concessione)

Annualmente si forma una graduatoria per ogni settore merceologico di aspiranti Concessionari. Le domande di concessione dei box devono essere esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione, provato dalla data di spedizione della raccomandata nei termini stabiliti dalla normativa vigente. Per eventuali nuove assegnazioni dei box dovranno essere osservate le seguenti priorità:

- a. Ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di spedizione della domanda;
 - b. A parità dei requisiti sopradescritti si terrà conto della minore età anagrafica del soggetto richiedente.
- L'Amministrazione comunale risponde alle domande di concessione nei termini stabiliti dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241.

ART. 14

(Domanda di concessione)

Chi intende ottenere la concessione di un box nel Civico Mercato, deve presentare, su carta bollata, domanda al Comune di Villanova Monteleone.

La domanda deve contenere:

- a) nome e cognome;
 - b) data e il luogo di nascita
 - c) la residenza;
 - d) la cittadinanza;
 - e) il godimento di diritti civili e politici;
 - f) il numero di codice fiscale;
 - g) dichiarazione del possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività ai sensi delle leggi di settore vigenti;
 - h) i tipi di attività e il settore merceologico per il quali si intende ottenere la concessione;
- Il Richiedente potrà avviare la sua attività, solo dopo aver ottenuto dal Comune la concessione del box e le relative abilitazioni amministrative.

ART. 15

(Provvedimento amministrativo o concessione)

La concessione dei box è disposta con provvedimento amministrativo rilasciato dal Responsabile del Servizio Amministrativo, secondo i criteri stabiliti dalla legge e ha durata decennale. La concessione può essere rinnovata.

ART. 16

(Revoca e sospensione della concessione)

Il Comune ha la facoltà di revocare la concessione nei casi d'infrazione alle norme stabilite dal presente Regolamento, nei casi d' infrazione alle norme vigenti in materia di attività commerciale ed inoltre nei seguenti casi:

- a) qualora l'attività non venga avviata entro 90 giorni dalla concessione, salvo il caso di assenza per malattia del titolare della concessione;
- b) accertata morosità di oltre trenta giorni nel pagamento del corrispettivo stabilito per i box.

A seguito di apposito provvedimento di revoca il concessionario deve lasciare liberi i box concessigli, entro 7 (sette) giorni dalla notifica del provvedimento.

Trascorso inutilmente il termine senza che sia stato provveduto al ritiro degli oggetti e delle merci del Concessionario, il Responsabile del Servizio Amministrativo disporrà lo sgombero dello spazio di vendita, addebitando le spese conseguenti al Concessionario uscente, senza che l'interessato abbia diritto a compensi, indennità di sorta e senza che l'Amministrazione Comunale debba rispondere dei danni derivanti alle merci ed alle cose di appartenenza del concessionario.

ART. 17

(Rinuncia della concessione)

Nei casi di rinuncia alla concessione, lo spazio di vendita rientrerà nella piena disponibilità dell'Amministrazione comunale.

Con la rinuncia il Concessionario rimuoverà gli oggetti e le merci di sua proprietà entro tre giorni dalla declaratoria di rinuncia.

Trascorsi inutilmente il termine senza che sia stato provveduto al ritiro degli oggetti e delle merci del Concessionario, il Responsabile del Servizio Amministrativo disporrà allo sgombero dello spazio di vendita, addebitando le spese conseguenti al Concessionario uscente, senza che l'interessato abbia diritto a compensi, indennità di sorta e senza che l'Amministrazione Comunale debba rispondere dei danni derivanti alle merci ed alle cose di appartenenza del concessionario.

ART. 18

(Canone di concessione)

I Concessionari dei box sono tenuti al pagamento di un canone di concessione, la cui misura è determinata annualmente dall'Amministrazione Comunale.

Il canone di concessione deve essere versato con rate mensili anticipate, stabilite dall'Amministrazione comunale.

Per ogni giorno di ritardo dovrà essere corrisposta l'indennità di mora dello 0.068% al giorno calcolata sul canone mensile, oppure del 6% in ragione d'anno.

Trascorso il 10° giorno del mese senza che il Concessionario abbia provveduto al pagamento del canone, il Responsabile del servizio emetterà una dichiarazione di morosità.

Qualora, superato il 20° giorno dalla notifica della dichiarazione di morosità, il canone di concessione non sia stato interamente versato, verrà adottato il provvedimento di revoca e le somme dovute saranno iscritte a ruolo.

Non è consentita alcuna riduzione, agevolazione particolare o facilitazione per qualsivoglia titolo.

Ciascun Concessionario, all'atto della concessione, deve versare alla Tesoreria Comunale, a garanzia degli obblighi assunti, una cauzione pari a due mensilità del canone di concessione.

Detta cauzione verrà restituita al termine della concessione, salvo il diritto del Comune d'incamerare tale somma, o parte di essa, sino al saldo di ogni suo credito per rimborsi spese, ritardati pagamenti dei canoni di concessione, rifusione danni, ecc.

L'incameramento della cauzione o di parte di essa è disposto con determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo.

Nel contratto, dovrà risultare distintamente quanto dovuto a titolo di canone di concessione e quanto dovuto per la cauzione.

Restano a carico del Concessionario del box le riparazioni di piccola manutenzione ed espressamente quelle da farsi agli impianti dell'acqua, luce e sanitari, alle serrature e chiavi, ai cardini degli infissi, alla superficie dei muri e dei soffitti e degli infissi, alle marmette e piastrelle di pavimentazione e di rivestimento.

Restano altresì a carico del concessionario le spese relative all'allaccio e consumo di energia elettrica della cella frigo e delle spese per la sua manutenzione ordinaria e straordinaria.

ART. 19

(Effetti della revoca, rinuncia o sospensione)

Il Concessionario, a cui sia stata revocata, per qualunque motivo, la concessione, che ne decada o che vi rinunci, incorrerà, comunque, nella perdita della rata del canone per il mese in corso, salvo le maggiori sanzioni. Inoltre, non potrà avere altre concessioni per il periodo di un anno dalla revoca.

In caso di sospensione, egli è tenuto al pagamento del canone anche per il periodo in cui terrà lo spazio di vendita chiuso.

ART. 20

(Morosità)

Il mancato pagamento del canone, nei modi e nei termini in cui all'art. 18 del presente Regolamento comporta la revoca, con preavviso, della concessione per morosità.

ART. 21

(Sospensione della concessione)

Si provvederà alla sospensione della concessione, ad opera del responsabile del servizio Amministrativo nei seguenti casi:

a) per mancato rispetto delle norme vigenti sull'esercizio delle attività commerciali e del presente Regolamento;

b) per mancato rispetto dell'onere quotidiano di lasciare l'area utilizzata, libera da ingombri e di rimuovere da essa tutti i rifiuti prodotti.

c) In tutti i casi previsti dall'art. 40 - 1° comma - punto 2);

Nel caso in cui il Concessionario non ottemperi all'onere quotidiano della pulizia e del ripristino dei luoghi, il Responsabile fa intervenire in via sostitutiva la Ditta appaltatrice del servizio di pulizia per il ripristino delle interne del Mercato.

Le spese conseguenti a tale intervento sono poste a carico del Concessionario inadempiente.

I provvedimenti di sospensione o revoca sono adottati dal Responsabile del Servizio Amministrativo.

ART. 22

(Trasferimento in gestione o in proprietà)

Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda comporta anche la continuità delle situazioni giuridiche del dante causa, a condizione che sia in regola con i pagamenti del canone di concessione e non abbia violato le norme vigenti sull'esercizio delle attività commerciali e del presente Regolamento.

Il trasferimento della concessione al nuovo titolare non può aver luogo prima che siano trascorsi 4 anni consecutivi dall'inizio dell'attività nel mercato, salvo che il cedente l'azienda si trovi in una delle seguenti posizioni:

- a) abbia compiuto 60 anni d'età o abbia maturato il diritto di pensione di vecchiaia o d'invalidità;
- b) si trovi, per gravi motivi d'ordine personale, nell'impossibilità di continuare una proficua gestione dell'attività, tanto da derivarne pregiudizio all'attività del mercato stesso.

In caso di decesso o per richiesta dell'Assegnatario, la concessione potrà essere trasferita al coniuge ed ai parenti entro il terzo grado, sempre se ritenuti idonei.

Al coniuge ed ai parenti entro il terzo grado divenuti titolari della concessione per successione, viene riconosciuta, ai fini della cessione della concessione stessa, l'anzianità maturata dal precedente assegnatario.

Viene pure riconosciuta, allo stesso fine, l'anzianità maturata dall'ex socio della disciolta società.

La concessione cessa con lo scioglimento della società e chi dei vecchi soci volesse continuare l'attività avrà la precedenza su qualsiasi altro richiedente.

Qualora la persona fisica concessionaria intenda costituire una società per l'esercizio dell'attività, può chiedere che la concessione sia trasferita alla nuova ragione sociale.

ART. 23

(Oneri del Concessionario)

Il Concessionario deve tenere il box assegnato costantemente fornito delle merci per le quali ha ottenuto la concessione, in misura adeguata alla necessità del servizio da rendere al consumatore.

Ogni Concessionario è tenuto, nello spazio di vendita assegnato, ad esercitare il commercio delle sole merci previste dalla Legge, con l'osservanza delle norme imposte dalle Leggi sanitarie.

Nei rapporti con il pubblico i Concessionari dovranno tenere un comportamento educato ed eviteranno assolutamente l'uso di modi scorretti o di un linguaggio sconveniente.

ART. 24

(Bilance)

Ogni Concessionario deve usare esclusivamente bilance automatiche a lettura diretta, che devono essere sempre tenute sul fronte del posteggio e usate in modo che l'acquirente possa prendere facilmente visione del peso.

ART. 25

(Termine delle concessioni)

Le Concessioni cessano:

- (a) per revoca e/o decadenza;
- (b) per rinuncia del Concessionario;
- (c) per scadenza del termine;
- (d) per esigenze di pubblico interesse.

CAPO V DISCIPLINA DELLE VENDITE

ART. 26

(Igiene dei prodotti alimentari)

I Concessionari devono svolgere la loro attività di vendita nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.

Durante l'orario d'apertura del Mercato, i Concessionari e il loro personale dipendente devono operare in modo irreprensibile dal punto di vista della pulizia personale e del decoro. E' fatto obbligo per il Personale addetto alla manipolazione di derrate alimentari l'uso di camici di tela di colore chiaro, che dovranno essere sempre puliti. Nel Civico Mercato è vietato compiere qualunque azione contraria all'igiene.

ART. 27

(Tenuta dello spazio di vendita)

I Concessionari devono curare, scrupolosamente, la pulizia del loro spazio di vendita assegnato.

I Cesti e i recipienti nei quali si espongono i prodotti in vendita, come pure tutti gli utensili, dovranno essere tenuti perfettamente puliti.

E' vietato ricoprire i prodotti in vendita con involucri capaci d'inquinarli, o appoggiare denaro su di essi e sulle bilance.

ART. 28

(*Annunci e clamori*)

E' vietato annunciare la merce o richiamare l'attenzione della clientela con grida e clamori.

ART. 29

(*Quantità minime*)

Tutte le merci esposte nello spazio di vendita sono considerate in vendita a tutti gli effetti e devono essere vendute a chiunque ne faccia richiesta.

Il Concessionario non potrà rifiutarsi di vendere i prodotti esposti anche se le richieste siano riferite a quantità minime.

ART. 30

(*Manipolazione degli alimenti*)

E' fatto divieto al pubblico di scegliere la merce esposta toccandola con le mani, a meno che la medesima non sia contenuta in adeguati involucri, rispondenti ai requisiti di legge, o sia reso disponibile dal Concessionario l'uso di guanti adatti allo scopo.

I Concessionari dovranno adottare misure adeguate per la prevenzione della contaminazione degli alimenti.

ART. 31

(*Esposizione delle merci*)

Le merci devono essere esposte in modo da renderne facile la visione da parte del pubblico.

Le merci possono essere esposte solo all'interno dei box, secondo le caratteristiche di questi. In nessun caso e per nessun motivo potranno essere concesse deroghe.

E' vietato ingombrare corsie, passaggi e, in genere, qualunque area non autorizzata del mercato con attrezzature, merci e quanto altro possa provocare disagio alla circolazione degli utenti.

ART. 32

(*Pubblicità dei prezzi*)

Il Rivenditore ha l'obbligo della pubblicità dei prezzi sui prodotti esposti per la vendita, nei termini stabiliti dalla normativa vigente.

Nessuna merce può essere tenuta esposta negli spazi di vendita, senza l'indicazione del prezzo di vendita, che deve essere chiaramente specificato esclusivamente su cartelli stampati in grossi caratteri, anche mobili, che dovranno essere applicati sulla merce, in modo ben visibile.

Non sono ammessi prezzi diversi per le merci della stessa qualità contenute in un medesimo recipiente. In caso d'infrazione le merci devono essere cedute al prezzo più basso.

ART. 33

(*Indicazioni pubblicitarie*)

Le indicazioni pubblicitarie devono corrispondere alle disposizioni previste dalla normativa vigente e alle effettive qualità, varietà, specie, provenienza della merce da documentare alle autorità competenti.

E' vietato affiggere manifesti pubblicitari fuori dal proprio box.

ART. 34

(*Prodotti Ittici*)

I prodotti della pesca e dell'acquicoltura destinati alla vendita devono essere esposti nei banchi espositori o negli appositi recipienti.

E' vietata la vendita, con il prezzo della qualità migliore, dei pesci di qualità inferiore, mescolati con altri.

E' vietata la vendita promiscua dei pesci freschi con quelli congelati.

I pesci congelati dovranno essere venduti in banco congelatore e con la posizione di cartelli ben visibili e scrittura cubitale dicente " pesci congelati ".

Per i pesci scongelati dovranno essere tenuti a temperatura di refrigerazione e con la posizione di cartelli ben visibili con la dicitura pesci scongelati ed essere venduti in giornata.

E' severamente vietato il ricongelamento.

ART. 35

(*Carni fresche*)

E' vietato introdurre nel mercato animali vivi destinati alla vendita, fatta eccezione per i prodotti ittici.

Il pollame deve essere messo in vendita spennato e sventrato e con asportazione dell'apparato gastro - enterico, compreso il ventriglio. Delle interiora del pollame è ammessa la vendita soltanto di polmoni e fegato.

E' vietata la spennatura del pollame all'interno degli spazi di vendita.
I conigli saranno introdotti nel mercato già sventrati col ventriglio asportato e scuoiati.
Gli ovini e caprini dovranno essere introdotti nel mercato già scuoiati.
La detenzione e la vendita delle carni macellate fresche è ammessa negli appositi box, nel rispetto delle Leggi sanitarie e delle eventuali prescrizioni imposte dal Veterinario addetto alla sorveglianza sanitaria.
Le carni fresche potranno essere ammesse alla vendita nel mercato dopo la visita del Veterinario addetto.

ART. 36

(Vendita di Prodotti Ittici e Carni)

La vendita di prodotti ittici e carni è consentita unicamente negli appositi box e posteggi all'uopo destinati, sulla base della ripartizione merceologica e della destinazione delle merci distinte in reparti, così come stabilito dal presente Regolamento e dalla planimetria allegata allo stesso.

ART. 37

(Vendita di funghi)

Nessun quantitativo di funghi dovrà essere messo in vendita, senza che sia stato presentato al controllo dell'Ufficio di vigilanza igienica e senza l'esposizione dell'apposito certificato di visita che sarà rilasciato dal medesimo.

Possono essere esentati da tale visita i funghi coltivati provenienti da altro mercato all'ingrosso sito in territorio nazionale e muniti di dichiarazione della loro commestibilità.

L'infrazione alla norma di cui ai precedenti commi, comporta il sequestro e la distruzione della merce irregolare, nonché la sospensione dello spazio di vendita per non meno di cinque giorni.

Non è permessa la vendita di funghi se non appartenenti sicuramente e senza possibilità d'equivoco alle specie scientificamente riconosciute come mangerecce.

ART. 38

(Compiti della Polizia Municipale)

I Vigili Urbani devono provvedere a far rispettare quanto disposto dal presente Regolamento e, per ogni violazione accertata, dovranno trasmettere copia del verbale

Al Responsabile del Servizio Amministrativo per l'adozione dei relativi provvedimenti.

Devono accertare periodicamente l'effettiva occupazione degli spazi di vendita dati in concessione.

CAPO VI SANZIONI

ART. 39

(Sanzione amministrativa)

Fatta salva l'azione penale ed i casi contemplati dalle Leggi Regionali, dalle Leggi dello Stato, il mancato rispetto di una qualunque norma di cui al presente regolamento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 prevista dall'art. 7-bis del TUEL 267/2000.

ART. 40

(Sanzioni accessorie)

Oltre alle sanzioni amministrative previste nell'articolo precedente, le infrazioni alle norme del presente Regolamento e alle altre disposizioni amministrative relative al commercio di alimentari, danno luogo, a carico dei responsabili, alle seguenti sanzioni accessorie:

1) richiamo scritto:

a) per infrazioni alle norme del presente Regolamento rilevate dai verbali dei vigili urbani.

2) Sospensione da ogni attività del mercato fino ad un massimo di tre mesi:

a) per recidiva nei fatti che diedero luogo a precedente richiamo;

b) per ritardato pagamento del canone di concessione;

c) per turbamento dell'ordine del mercato;

3) Revoca della concessione dello spazio di vendita:

a) per persistente recidiva nei fatti che diedero luogo al richiamo;

b) per bancarotta fraudolenta;

c) per cessione a terzi dello spazio di vendita;

d) per mancata occupazione del posteggio, non giustificata, entro il 90° giorno successivo a quello dell'avvenuta assegnazione;

e) per oltraggio ai funzionari ed agli agenti con sentenza passata in giudicato;

f) per frode in commercio;

- g) per alterazione dei pesi;
- h) per vendita di derrate guaste od avariate o non comprese nella concessione di vendita;
- i) per grave turbamento dell'ordine del mercato.

La sanzione amministrativa accessoria sarà graduata secondo la gravità della violazione commessa e tenendo sempre conto della recidività.

CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI

ART. 41


(Entrata in vigore)

Il presente Regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della Delibera di approvazione dello stesso.

ART. 42

(Norme di rinvio e finali)


Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni di Legge in materia.
Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni in materia.



PIANTA PIANO TERRA

VIA SASSARI

VIA COLOMBO



- PIANTA PIANO SEMINTERRATO